

NORDEST
FOOD
SERVICE

NORDEST FOOD SERVICE S.R.L. · ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

Contratto di noleggio operativo di beni strumentali

Contratto n. **NO-2026/1184**

tra

Nordest Food Service S.r.l. — locatore

e

Miotto Sara, titolare dell'omonima ditta individuale — conduttore

Decorrenza **1° settembre 2026** · Durata **48 mesi**

Canone mensile **780,00 euro** oltre IVA

DOCUMENTO DIDATTICO — CONTRATTO DI FANTASIA.

Nordest Food Service S.r.l. non esiste, così come la Trattoria del Ponte. Società, persone, indirizzi, partite IVA, matricole, importi, penali e clausole sono inventati e servono a far esercitare chi segue il corso «Fondamenti di AI per chi lavora» di PCS LAB su un documento che si comporta come un contratto vero. Questo file non è un modello contrattuale, non ha alcun valore giuridico, non è stato verificato da un legale e non va usato come base per un contratto reale.

Il presente contratto si compone di 35 pagine, compresi gli allegati A, B, C e D,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INDICE

Premesse	pag. 3
Art. 1 — Definizioni	pag. 3
Art. 2 — Oggetto del contratto	pag. 4
Art. 3 — Beni concessi in noleggio	pag. 5
Art. 4 — Consegna, installazione e collaudo	pag. 6
Art. 5 — Durata, decorrenza e scadenza	pag. 7
Art. 6 — Canone, modalità di pagamento e interessi di mora	pag. 9
Art. 7 — Fatturazione e revisione del canone	pag. 10
Art. 8 — Deposito cauzionale	pag. 11
Art. 9 — Manutenzione ordinaria e straordinaria	pag. 13
Art. 10 — Assistenza tecnica e guasti	pag. 14
Art. 11 — Assicurazione dei beni	pag. 15
Art. 12 — Uso dei beni e divieti	pag. 16
Art. 13 — Custodia, responsabilità e perdita dei beni	pag. 17
Art. 14 — Ubicazione dei beni e comunicazione degli spostamenti	pag. 19
Art. 15 — Divieto di cessione, subnoleggio e modifiche	pag. 20
Art. 16 — Recesso anticipato	pag. 22
Art. 17 — Scadenza e rinnovo tacito	pag. 23
Art. 18 — Risoluzione e clausola risolutiva espressa	pag. 24
Art. 19 — Riconsegna dei beni	pag. 26
Art. 20 — Trattamento dei dati personali	pag. 28
Art. 21 — Comunicazioni, domicilio e foro competente	pag. 29
Art. 22 — Disposizioni finali e approvazione specifica	pag. 30
Allegato A — Piano dei canoni	pag. 31
Allegato B — Schede tecniche dei beni	pag. 33
Allegato C — Verbale di consegna e installazione	pag. 34
Allegato D — Condizioni del servizio di assistenza	pag. 35

LE PARTI

LOCATORE	Nordest Food Service S.r.l., con sede in Villorba (TV), via dell'Artigianato 22, capitale sociale 100.000,00 euro interamente versato, C.F. e P. IVA 03 447 190 268, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. TV-291447, PEC nordestfoodservice@pec.example, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante <i>Alberto Zanchetta</i> .
CONDUTTORE	Miotto Sara, nata a Vicenza il 14 marzo 1981, titolare dell'impresa individuale «Trattoria del Ponte di Miotto Sara», con sede in Vicenza, contrà del Ponte 9, C.F. MTTsRA81C54L840K, P. IVA 04 216 830 249, PEC trattoriadelponte@pec.example.

PREMESSE

- a) Il locatore esercita, fra le altre, l'attività di fornitura e di noleggio di attrezzature professionali per la ristorazione e dispone dei beni descritti all'art. 3, dei quali è e resta esclusivo proprietario.
- b) Il conduttore esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio denominato «Trattoria del Ponte», sito in Vicenza, contrà del Ponte 9, dotato di quaranta coperti, e ha manifestato l'interesse ad avere in godimento i beni suddetti senza acquistarne la proprietà.
- c) Le parti danno atto che il presente contratto ha natura di **noleggio operativo**: esso non costituisce locazione finanziaria, non prevede alcun patto di riscatto, alcuna opzione di acquisto e alcun trasferimento della proprietà alla scadenza, che restano espressamente esclusi.
- d) Il conduttore dichiara di aver visionato i beni, di averne verificato l'idoneità all'uso cui li destina e di aver ricevuto le schede tecniche di cui all'Allegato B prima della sottoscrizione.
- e) Le premesse e gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 — DEFINIZIONI

- 1.1** Ai fini del presente contratto, i termini che seguono hanno il significato qui indicato, sia al singolare sia al plurale.
- 1.2 Beni:** le attrezzature descritte all'art. 3 e nell'Allegato B, comprensive di ogni accessorio, dotazione, componente e documentazione consegnati con esse.
- 1.3 Canone:** il corrispettivo periodico dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 6, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- 1.4 Data di decorrenza:** la data indicata all'art. 5, dalla quale il contratto produce i suoi effetti e a partire dalla quale sono dovuti i canoni.
- 1.5 Luogo di installazione:** l'indirizzo indicato all'art. 14, presso il quale i beni sono installati e devono permanere.
- 1.6 Tecnico autorizzato:** il tecnico o l'officina che il locatore ha espressamente abilitato a intervenire sui beni, il cui elenco aggiornato è pubblicato nell'area riservata del sito del locatore e comunicato al conduttore alla consegna.
- 1.7 Canoni residui:** i canoni non ancora scaduti alla data considerata, fino alla scadenza naturale di cui all'art. 5.
- 1.8 Valore a nuovo:** il prezzo di listino dei beni alla data di stipula, indicato per ciascun bene nella tabella dell'art. 3.

ART. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il locatore concede in noleggio al conduttore, che accetta, i beni descritti all'art. 3, affinché ne faccia uso nell'esercizio della propria attività di somministrazione, alle condizioni e per la durata previste dal presente contratto.

2.2 Il noleggio comprende, oltre al godimento dei beni:

- a. il trasporto e l'installazione presso il luogo di installazione, alle condizioni dell'art. 4;
- b. la formazione iniziale del personale del conduttore sull'uso corretto dei beni, per una durata complessiva di quattro ore, da svolgersi il giorno del collaudo;
- c. il servizio di assistenza tecnica alle condizioni dell'art. 10 e dell'Allegato D;
- d. gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del locatore nei limiti dell'art. 9;
- e. la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana e della dichiarazione di conformità di ciascun bene.

2.3 Il noleggio **non comprende**, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i materiali di consumo, i detersivi, il sale e i prodotti per la decalcificazione, i filtri dell'acqua e le relative sostituzioni, la manutenzione ordinaria di cui all'art. 9, le utenze, le opere edili e gli adeguamenti degli impianti elettrico, idrico, di scarico e di aspirazione del locale, che restano integralmente a carico del conduttore.

2.4 Il conduttore dà atto che gli impianti del proprio locale sono conformi alle norme vigenti e adeguati agli assorbimenti indicati nell'Allegato B. Il locatore non risponde dei malfunzionamenti dei beni riconducibili a insufficienza, irregolarità o difetto degli impianti del conduttore, né dei danni che ne derivino.

2.5 La proprietà dei beni resta in ogni momento e a ogni effetto in capo al locatore. Il conduttore acquista il solo diritto personale di godimento, non trasferibile, per la durata del contratto.

2.6 Il conduttore si obbliga a non compiere né a consentire alcun atto che possa mettere in discussione la proprietà dei beni in capo al locatore, e a comunicare immediatamente al locatore ogni pretesa, pignoramento, sequestro o altro atto di terzi che li riguardi, opponendo per iscritto l'altrui proprietà.

2.7 Il conduttore dichiara di aver ricevuto copia integrale del presente contratto, dei suoi allegati e del listino delle prestazioni a pagamento di cui all'Allegato D prima della sottoscrizione, e di averne potuto valutare il contenuto.

2.8 Ogni pattuizione difforme o aggiuntiva rispetto al presente contratto è valida solo se risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. Le dichiarazioni rese dagli agenti e dai rivenditori del locatore in sede di trattativa non vincolano il locatore se non recepite per iscritto.

ART. 3 — BENI CONCESSI IN NOLEGGIO

3.1 Formano oggetto del presente contratto i seguenti beni, di esclusiva proprietà del locatore, identificati dalla marca, dal modello e dal numero di matricola qui riportati e nell'Allegato B.

N.	DESCRIZIONE DEL BENE	MATRICOLA	VALORE A NUOVO
1	Forno trivalente 10 teglie GN 1/1 Marca Termovenete, modello TRV-101 BS. Cottura a convezione, vapore diretto e mista, sonda al cuore, lavaggio automatico della camera, boiler integrato, potenza 18,5 kW, alimentazione trifase 400 V.	TRV101-24-08871	17.400,00 €
2	Abbattitore di temperatura 10 teglie GN 1/1 Marca Freddonord, modello ABT-10P. Cicli di abbattimento positivo e negativo, sonda a spillone, stampante integrata per le registrazioni HACCP, potenza 3,2 kW, alimentazione 230 V.	ABT10P-24-03192	9.900,00 €
3	Lavastoviglie a capote con cesto 50x50 Marca Idroveneta, modello CP-50 DP. Doppia parete, pompa di scarico, dosatori di brillantante e detergente, addolcitore incorporato, ciclo da 90-120-180 secondi, potenza 6,8 kW, alimentazione trifase 400 V.	CP50DP-24-11640	5.100,00 €
VALORE A NUOVO COMPLESSIVO DEI BENI			32.400,00 €

3.2 I beni sono consegnati nuovi di fabbrica, completi degli accessori elencati nell'Allegato B: per il forno, cinque teglie GN 1/1, una griglia, il kit di scarico e la sonda al cuore; per l'abbattitore, cinque teglie GN 1/1, la sonda a spillone e due rotoli di carta per la stampante; per la lavastoviglie, due cesti per stoviglie, un cesto per bicchieri e un cesto portaposate.

3.3 Il valore a nuovo indicato al comma 3.1 è quello risultante dal listino del locatore alla data di stipula. Esso rileva ai fini dell'assicurazione di cui all'art. 11 e della determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 13, e non costituisce in alcun modo prezzo di vendita né base per un'opzione di acquisto, che non è prevista.

3.4 Il locatore si riserva la facoltà di sostituire uno o più beni con altri di marca o modello diversi ma di caratteristiche e prestazioni almeno equivalenti, dandone comunicazione scritta al conduttore. La sostituzione non modifica il canone né la durata del contratto e non costituisce novazione.

3.5 Su ciascun bene è apposta una targhetta metallica che ne indica la proprietà in capo al locatore e il numero del presente contratto. Il conduttore non può rimuoverla, coprirla né renderla illeggibile, ai sensi dell'art. 15.

ART. 4 — CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

4.1 La consegna e l'installazione dei beni avvengono a cura e spese del locatore presso il luogo di installazione di cui all'art. 14, in data concordata fra le parti e comunque entro il 31 agosto 2026, salvo cause non imputabili al locatore.

4.2 Il conduttore si obbliga a rendere il locale accessibile e sgombro nella data concordata, ad avere gli allacciamenti elettrico, idrico e di scarico predisposti a norma e nelle posizioni indicate nello schema di installazione trasmesso dal locatore, e a garantire la presenza di una persona autorizzata a firmare il verbale di cui al comma 4.5.

4.3 Se alla data concordata il locale non risulta pronto per cause imputabili al conduttore, il locatore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e del tempo di fermo del personale, quantificate forfettariamente in **320,00 euro** per ciascun accesso non andato a buon fine, oltre a fissare una nuova data secondo la propria disponibilità.

4.4 Le opere edili, i fori, le canalizzazioni, la cappa di aspirazione, l'adeguamento del quadro elettrico e ogni altro intervento sul locale non sono compresi nel presente contratto e restano a carico del conduttore, che vi provvede a propria cura e spese prima dell'installazione.

4.5 All'esito dell'installazione le parti sottoscrivono il **verbale di consegna e installazione**, redatto secondo il modello dell'Allegato C, nel quale sono riportati la data, lo stato dei beni, le matricole, gli accessori consegnati e le eventuali riserve del conduttore.

4.6 Il collaudo è effettuato contestualmente alla consegna, alla presenza del conduttore o di persona da lui incaricata, e comprende la prova di funzionamento di ciascun bene e la formazione di cui all'art. 2, comma 2.2, lettera b).

4.7 Le difformità e i vizi apparenti devono essere contestati con annotazione nel verbale di cui al comma 4.5 oppure, se scoperti successivamente, entro **otto giorni** dalla scoperta, a mezzo PEC o raccomandata. Decorso tale termine i beni si intendono accettati senza riserve.

4.8 La sottoscrizione del verbale senza riserve fa presumere che i beni siano stati consegnati completi, funzionanti e conformi a quanto descritto all'art. 3 e nell'Allegato B.

4.9 Se il conduttore rifiuta senza giustificato motivo di sottoscrivere il verbale, il locatore ne dà atto con annotazione controfirmata dal proprio tecnico e i beni si intendono consegnati alla data dell'accesso.

4.10 Il conduttore non può rifiutare la consegna per motivi diversi dalla difformità dei beni rispetto all'art. 3 o dalla loro manifesta inidoneità al funzionamento.

ART. 5 — DURATA, DECORRENZA E SCADENZA

5.1 Il presente contratto ha durata di **48 (quarantotto) mesi**.

5.2 La **data di decorrenza** è fissata al **1° settembre 2026**. Da tale data il contratto produce i suoi effetti e sono dovuti i canoni di cui all'art. 6, indipendentemente dalla data in cui il conduttore inizia effettivamente a utilizzare i beni.

5.3 La **data di scadenza naturale** del contratto è conseguentemente fissata al **31 agosto 2030**.

Decorrenza: 1° settembre 2026 — Durata: 48 mesi — Scadenza naturale: 31 agosto 2030. Alla scadenza si applica l'art. 17 (rinnovo tacito), salvo disdetta inviata nel termine ivi previsto.

5.4 Se la consegna avviene in data successiva alla decorrenza per causa imputabile al conduttore, i canoni restano dovuti dalla data di decorrenza. Se la consegna avviene in data successiva per causa imputabile al locatore, la decorrenza è differita al giorno della consegna e la scadenza naturale slitta di pari periodo, con conseguente aggiornamento del piano dei canoni di cui all'Allegato A.

5.5 Il contratto è a **termine non riducibile**: salvo quanto previsto dall'art. 16, il conduttore non può liberarsi anticipatamente dall'obbligo di corrispondere i canoni per l'intera durata, neppure restituendo i beni, neppure in caso di cessazione, sospensione, trasferimento o cessione dell'attività, e neppure in caso di riduzione o di venir meno dell'utilità dei beni per la propria organizzazione.

5.6 Il conduttore prende atto che l'obbligo di pagamento dei canoni è autonomo rispetto all'effettivo utilizzo dei beni e non può essere sospeso né ridotto in ragione di chiusure dell'esercizio, di lavori nel locale, di riduzione dell'attività, di provvedimenti dell'autorità o di variazioni della stagionalità, salvo quanto espressamente previsto dagli articoli seguenti.

5.7 Il conduttore non può opporre in compensazione, né a fondamento di un'eccezione di inadempimento, crediti derivanti da contestazioni sui beni, sull'assistenza o su altri rapporti con il locatore, se non dopo che tali crediti siano stati riconosciuti per iscritto o accertati con provvedimento definitivo.

5.8 La decorrenza, la durata e la scadenza indicate ai commi precedenti sono riportate anche nel piano dei canoni di cui all'Allegato A, che ne costituisce riepilogo. In caso di discordanza fra il presente articolo e l'Allegato A prevale il presente articolo.

ART. 5 — DURATA, DECORRENZA E SCADENZA (SEGUE)

5.9 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica sul merito di credito del conduttore, che il locatore effettua entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di esito negativo il contratto si intende non concluso e nessuna delle parti ha alcunché a pretendere dall'altra.

5.10 Il conduttore si obbliga a fornire, su richiesta del locatore e per tutta la durata del contratto, la documentazione necessaria a comprovare la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di stipula, e a comunicare senza indugio ogni variazione della ragione sociale, della forma giuridica, della sede, della compagine e della titolarità dell'esercizio.

5.11 Per «mese» si intende il periodo compreso fra un giorno del mese di calendario e il giorno immediatamente precedente il corrispondente giorno del mese successivo. I termini espressi in giorni si computano in giorni di calendario, salvo che sia diversamente specificato, escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale.

RIEPILOGO ECONOMICO DEL CONTRATTO

CANONE MENSILE IMPONIBILE	780,00 €
IVA 22% SUL CANONE	171,60 €
CANONE MENSILE IVA COMPRESA	951,60 €
NUMERO DI CANONI	48
TOTALE IMPONIBILE DEI CANONI PER L'INTERA DURATA	37.440,00 €
TOTALE IVA PER L'INTERA DURATA	8.236,80 €
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA	45.676,80 €
DEPOSITO CAUZIONALE (ART. 8)	1.560,00 €

5.12 Gli importi indicati nella tabella che precede hanno valore di riepilogo. Essi non comprendono gli oneri accessori, i materiali di consumo, le prestazioni a pagamento dell'Allegato D, gli eventuali premi assicurativi di cui all'art. 11, comma 11.5, né gli interessi e le penali previsti dal presente contratto.

5.13 Il conduttore dichiara di aver preso visione del piano dei canoni di cui all'Allegato A, che riporta per ciascuna delle 48 rate il numero, la data di scadenza e l'importo.

ART. 6 — CANONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA

6.1 A fronte del godimento dei beni e delle prestazioni di cui all'art. 2, il conduttore si obbliga a corrispondere al locatore un canone mensile di **780,00 euro (settecentottanta/00) oltre IVA di legge**, per complessivi 951,60 euro mensili all'aliquota vigente alla data di stipula.

6.2 Il canone è dovuto in via anticipata per ciascun mese di durata del contratto ed è esigibile **il giorno 5 di ogni mese**. Il primo canone è esigibile il 5 settembre 2026 e l'ultimo il 5 agosto 2030, secondo il piano di cui all'Allegato A.

6.3 Il pagamento avviene esclusivamente mediante **addebito diretto SEPA (SDD)** sul conto corrente indicato dal conduttore nel mandato sottoscritto contestualmente al presente contratto. Il conduttore si obbliga a mantenere il mandato valido ed efficace e il conto provvisto per l'intera durata del contratto, e a comunicare al locatore ogni variazione delle coordinate bancarie con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla scadenza successiva.

6.4 Ogni **storno, insoluto o revoca** dell'addebito comporta l'addebito al conduttore delle spese bancarie sostenute dal locatore, quantificate forfettariamente in **15,00 euro** per ciascun evento, oltre alle spese di sollecito di cui al comma 6.7.

6.5 In caso di ritardato pagamento decorrono di pieno diritto, senza necessità di costituzione in mora, gli **interessi moratori** nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali, dal giorno successivo alla scadenza e fino al saldo effettivo, oltre al risarcimento forfettario dei costi di recupero previsto dalla medesima disciplina.

6.6 Decorsi **30 (trenta) giorni** dalla scadenza di un canone non pagato, il locatore ha facoltà di **sospendere il servizio di assistenza** di cui all'art. 10 e all'Allegato D, dandone comunicazione scritta al conduttore. La sospensione non interrompe la decorrenza dei canoni, che restano integralmente dovuti, e permane fino all'integrale pagamento di quanto scaduto, comprensivo di interessi e spese.

6.7 Le spese di sollecito sono quantificate in 10,00 euro per il primo sollecito scritto e in 25,00 euro per i successivi, oltre alle spese legali eventualmente sostenute.

6.8 Il mancato pagamento di **due canoni**, anche non consecutivi, costituisce inadempimento di non scarsa importanza e legittima il locatore ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18.

6.9 I pagamenti effettuati dal conduttore sono imputati, in ordine, alle spese, agli interessi e infine al capitale, e fra più canoni scaduti al più antico, salvo diversa indicazione scritta del locatore.

ART. 6 — CANONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INTERESSI DI MORA (SEGUE)

6.10 Il conduttore non può sospendere né ridurre il pagamento del canone in ragione di contestazioni relative ai beni, all'assistenza o a qualsiasi altro rapporto con il locatore, fermo il diritto di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.

6.11 Il canone si intende comprensivo di ogni onere a carico del locatore per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2.2, e non comprende gli oneri esclusi dal comma 2.3.

ART. 7 — FATTURAZIONE E REVISIONE DEL CANONE

7.1 Il locatore emette per ciascun canone regolare fattura elettronica, trasmessa al codice destinatario o alla PEC indicati dal conduttore, entro i termini di legge.

7.2 Le contestazioni relative alle fatture devono essere formulate per iscritto entro **quindici giorni** dal ricevimento, con indicazione specifica delle voci contestate e delle ragioni. Decorso tale termine la fattura si intende accettata.

7.3 A decorrere dal **tredecimo mese** di contratto e successivamente a ogni anniversario, il canone è aggiornato in misura pari al **100% della variazione** dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevata nei dodici mesi precedenti. L'aggiornamento opera automaticamente e non richiede accettazione del conduttore; se la variazione dell'indice è negativa, il canone resta invariato.

7.4 Il locatore comunica al conduttore la misura dell'aggiornamento con la prima fattura successiva alla sua applicazione. L'omessa o tardiva comunicazione non fa venir meno il diritto all'aggiornamento, che può essere recuperato entro i dodici mesi successivi.

7.5 Il locatore ha inoltre facoltà di adeguare il canone in caso di incrementi, superiori al 10% su base annua, del costo dell'energia, dei trasporti o dei ricambi, dandone comunicazione scritta motivata con almeno sessanta giorni di preavviso. In tal caso il conduttore ha facoltà di recedere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con le modalità dell'art. 16, comma 16.2, e senza applicazione dell'indennità di cui all'art. 16, comma 16.3.

7.6 Ogni onere fiscale presente e futuro connesso al presente contratto, compresa l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro in caso d'uso, è a carico del conduttore, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

7.7 Le somme dovute a titolo di penali, indennità, rimborsi e spese previste dal presente contratto sono fatturate separatamente e sono esigibili a trenta giorni data fattura, con addebito diretto SEPA secondo il comma 6.3.

ART. 8 — DEPOSITO CAUZIONALE

8.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, contestualmente alla sottoscrizione, un **deposito cauzionale infruttifero di 1.560,00 euro**, pari a due canoni mensili imponibili.

8.2 Il deposito è versato mediante bonifico bancario sul conto indicato dal locatore. Il contratto non produce effetti e la consegna dei beni non è dovuta finché il deposito non è stato integralmente accreditato.

8.3 Il deposito non costituisce anticipo sui canoni e non può essere imputato dal conduttore al pagamento di canoni scaduti o a scadere, neppure degli ultimi due mesi di contratto.

8.4 Il locatore ha facoltà di **escutere il deposito**, in tutto o in parte, per soddisfare qualsiasi credito derivante dal presente contratto, ivi compresi canoni scaduti, interessi, spese, penali, costi di ripristino dei beni e ogni altro importo dovuto, dandone comunicazione scritta al conduttore.

8.5 In caso di escussione, anche parziale, il conduttore si obbliga a **reintegrare il deposito** entro **quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.4. Il mancato reintegro nel termine costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'art. 18.

8.6 Il deposito è restituito, senza interessi, entro **sessanta giorni** dalla riconsegna dei beni di cui all'art. 19, previa verifica dello stato dei beni e detratto quanto eventualmente dovuto dal conduttore a qualsiasi titolo.

8.7 Il locatore ha facoltà di richiedere, in alternativa o in aggiunta al deposito, il rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari a quattro canoni mensili imponibili, qualora dalla verifica di cui all'art. 5, comma 5.9, o dal suo aggiornamento periodico emergano elementi di rischio. Il rifiuto del conduttore di rilasciare la garanzia richiesta legittima il locatore a non dare corso al contratto ovvero, se già in corso, a esercitare la facoltà di cui all'art. 18, comma 18.4.

8.8 Il deposito cauzionale non limita in alcun modo il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno.

ART. 8 — DEPOSITO CAUZIONALE (SEGUE)

8.9 Il conduttore prende atto che il deposito cauzionale è versato a garanzia di obbligazioni che permangono anche dopo la cessazione del contratto, in particolare di quelle relative alla riconsegna dei beni di cui all'art. 19, e che la sua restituzione è subordinata all'esito della verifica ivi prevista.

8.10 Il locatore comunica per iscritto al conduttore, entro il termine di cui al comma 8.6, il dettaglio delle somme eventualmente trattenute, indicandone la causale e l'importo. Il conduttore può contestare la trattenuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

8.11 In caso di cessione del contratto da parte del locatore ai sensi dell'art. 15, comma 15.6, il deposito è trasferito al cessionario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi a esso relativi, con liberazione del cedente.

PROSPETTO DELLE SOMME DOVUTE ALLA STIPULA

VOCE	QUANDO	IMPORTO
Deposito cauzionale (art. 8)	Alla sottoscrizione, con bonifico	1.560,00 €
Primo canone, imponibile (art. 6)	5 settembre 2026, con addebito SEPA	780,00 €
IVA 22% sul primo canone	5 settembre 2026	171,60 €
Imposta di bollo sul contratto (art. 7, comma 7.6)	Alla sottoscrizione	16,00 €
TOTALE DOVUTO ENTRO IL 5 SETTEMBRE 2026		2.527,60 €

8.12 Il prospetto che precede ha valore di riepilogo e non comprende le somme eventualmente dovute a titolo di premio assicurativo ai sensi dell'art. 11, comma 11.5, né i costi delle prestazioni a pagamento dell'Allegato D.

8.13 Il conduttore dichiara di aver preso visione del prospetto e di averne compreso le voci.

ART. 9 — MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

9.1 La **manutenzione ordinaria** dei beni è a cura e a spese del **conduttore**, che vi provvede con la diligenza richiesta dalla natura professionale dei beni e secondo le prescrizioni dei manuali d'uso.

9.2 Rientrano nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo: la pulizia quotidiana e la sanificazione, la decalcificazione, la sostituzione dei filtri dell'acqua, delle guarnizioni, delle lampade, dei fusibili, delle spazzole e dei materiali soggetti a usura, il controllo e la pulizia dei filtri e delle serpentine di condensazione, la verifica dei dosatori e la registrazione dei parametri.

9.3 Il conduttore si obbliga a far eseguire, con periodicità **almeno annuale** e comunque **ogni 12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di consegna, la **revisione periodica** di ciascun bene, esclusivamente da parte di un **tecnico autorizzato** dal locatore come definito all'art. 1, comma 1.6.

9.4 Di ogni intervento di manutenzione ordinaria e di ogni revisione periodica il conduttore conserva il rapporto di intervento, che esibisce al locatore su richiesta e comunque in occasione della riconsegna di cui all'art. 19.

9.5 L'esecuzione di interventi sui beni da parte di soggetti diversi dai tecnici autorizzati dal locatore, così come il mancato rispetto della periodicità di dodici mesi di cui al comma 9.3, comportano la **decadenza della garanzia** sui beni e fanno cessare ogni obbligo del locatore relativo alla manutenzione straordinaria di cui al comma 9.7, i cui costi restano in tal caso integralmente a carico del conduttore.

9.6 Il conduttore risponde altresì dei danni cagionati ai beni da interventi eseguiti da soggetti non autorizzati, indipendentemente dall'esito degli interventi stessi.

9.7 La **manutenzione straordinaria**, intesa come sostituzione o riparazione di componenti resa necessaria dal normale deterioramento d'uso, è a carico del **locatore** ed è eseguita dai propri tecnici autorizzati, secondo le condizioni dell'art. 10 e dell'Allegato D.

9.8 Restano tuttavia a carico del conduttore, anche se qualificabili come straordinari, gli interventi resi necessari da: uso improprio o non conforme al manuale; mancata o insufficiente manutenzione ordinaria; alimentazione elettrica o idrica difforme dai parametri dell'Allegato B; calcare, incrostazioni e depositi; urti, cadute, incendio, allagamento, atti vandalici; utilizzo di detergenti o prodotti non idonei; interventi di soggetti non autorizzati ai sensi del comma 9.5.

9.9 Il costo degli interventi a carico del conduttore è determinato in base al listino delle prestazioni riportato nell'Allegato D, vigente al momento dell'intervento.

ART. 9 — MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (SEGUE)

9.10 Il locatore ha facoltà di far accedere i propri tecnici ai locali del conduttore, previo preavviso di almeno due giorni, per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dei beni. Il conduttore si obbliga a consentire l'accesso.

9.11 Qualora dalla verifica emerga il mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria, il locatore assegna al conduttore un termine di trenta giorni per porvi rimedio, decorso inutilmente il quale può provvedere direttamente addebitandone il costo al conduttore secondo il listino dell'Allegato D.

ART. 10 — ASSISTENZA TECNICA E GUASTI

10.1 Il locatore assicura al conduttore, per tutta la durata del contratto e nei limiti dell'art. 6, comma 6.6, il servizio di assistenza tecnica alle condizioni dell'Allegato D.

10.2 Le richieste di intervento sono inoltrate dal conduttore al servizio assistenza del locatore, per telefono al numero indicato nell'Allegato D o mediante il modulo dell'area riservata, con indicazione del numero di contratto, della matricola del bene e della descrizione del malfunzionamento.

10.3 Gli interventi sono programmati dal locatore secondo l'ordine di arrivo delle richieste e **compatibilmente con la disponibilità dei tecnici** e con le esigenze organizzative del servizio di assistenza, tenuto conto della gravità del malfunzionamento segnalato e della distanza del luogo di installazione.

10.4 Gli interventi sono eseguiti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, negli orari indicati nell'Allegato D. Gli interventi richiesti per il sabato, la domenica, i giorni festivi o in orario serale sono eseguiti, ove possibile, con applicazione delle maggiorazioni previste dal listino dell'Allegato D.

10.5 Il conduttore si obbliga a rendere il bene accessibile al tecnico e a sospenderne l'utilizzo dal momento della segnalazione fino alla riparazione, ove il malfunzionamento possa aggravare il danno o comportare rischi.

10.6 Il locatore non risponde dei danni indiretti derivanti dall'indisponibilità dei beni, quali il mancato guadagno, la perdita di clientela, la perdita di derrate alimentari, il ricorso a fornitori terzi e ogni altro pregiudizio conseguente alla sospensione o alla riduzione dell'attività del conduttore.

10.7 Il conduttore non ha diritto ad alcuna riduzione, sospensione o restituzione del canone per il periodo di indisponibilità dei beni, qualunque ne sia la durata e la causa.

10.8 Il servizio di assistenza non comprende le prestazioni indicate come «a pagamento» nell'Allegato D, che sono fatturate a parte secondo il listino ivi riportato.

ART. 11 — ASSICURAZIONE DEI BENI

11.1 Il conduttore si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del contratto, una **polizza assicurativa** che copra i beni contro i rischi di **furto, rapina e incendio**, nonché contro i danni da eventi atmosferici, allagamento, atti vandalici e danni elettrici.

11.2 La polizza deve essere stipulata per un massimale non inferiore al **valore a nuovo** dei beni indicato all'art. 3, comma 3.1, pari complessivamente a 32.400,00 euro, senza applicazione della regola proporzionale e senza degrado per vetustà, e deve indicare il **locatore quale beneficiario** dell'indennizzo in qualità di proprietario dei beni.

11.3 La polizza deve essere **attivata prima della consegna** dei beni. Copia della polizza e della quietanza di pagamento del premio devono essere **consegnate al locatore** entro la data di consegna e, successivamente, a ogni rinnovo, entro quindici giorni dalla scadenza del periodo assicurato precedente.

11.4 La consegna dei beni può essere sospesa dal locatore fino all'esibizione della polizza di cui al comma 11.3, senza che ciò differisca la data di decorrenza né sospenda l'obbligo di pagamento dei canoni.

11.5 Qualora il conduttore non stipuli la polizza, non la mantenga in vigore o non esibisca la documentazione nei termini di cui al comma 11.3, il locatore ha facoltà, senza obbligo e previa comunicazione scritta, di **stipularla direttamente** presso la propria compagnia convenzionata, addebitandone il costo al conduttore **in fattura, nella misura di 29,00 euro mensili** oltre IVA, per tutta la durata residua del contratto o fino a quando il conduttore non dimostri di aver provveduto in proprio.

11.6 La polizza stipulata dal locatore ai sensi del comma 11.5 copre i soli rischi di cui al comma 11.1 nei limiti delle condizioni della compagnia convenzionata e non esonera il conduttore dalle responsabilità di cui all'art. 13.

11.7 Le franchigie, gli scoperti e ogni importo non indennizzato dalla compagnia restano a carico del conduttore.

11.8 Il conduttore si obbliga a denunciare il sinistro alla compagnia e a comunicarlo al locatore entro **tre giorni** dall'evento o dalla scoperta, allegando copia della denuncia presentata all'autorità competente in caso di furto, rapina o atti vandalici.

ART. 11 — ASSICURAZIONE DEI BENI (SEGUE)

11.9 Il conduttore si obbliga inoltre a mantenere in vigore una polizza di responsabilità civile verso terzi relativa alla propria attività, con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro, e a esibirne copia su richiesta del locatore.

11.10 L'indennizzo eventualmente corrisposto dalla compagnia è imputato in via prioritaria al ripristino o alla sostituzione dei beni; l'eventuale eccedenza è imputata ai crediti del locatore derivanti dal presente contratto.

ART. 12 — USO DEI BENI E DIVIETI

12.1 Il conduttore si obbliga a utilizzare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente nell'ambito della propria attività professionale, per gli usi ai quali sono destinati e nel rispetto dei manuali d'uso, delle norme di sicurezza e delle prescrizioni igienico-sanitarie applicabili.

12.2 Il conduttore si obbliga a far utilizzare i beni esclusivamente da personale adeguatamente formato, e riconosce di aver ricevuto la formazione iniziale di cui all'art. 2, comma 2.2, lettera b). La formazione del personale assunto successivamente resta a carico del conduttore, che può richiederla al locatore alle condizioni dell'Allegato D.

12.3 È fatto divieto al conduttore di:

- a. utilizzare i beni in modo difforme dalle prescrizioni dei manuali d'uso;
- b. utilizzare detergenti, disincrostanti o prodotti non indicati dal costruttore;
- c. manomettere, disattivare o rimuovere i dispositivi di sicurezza, le protezioni e i sistemi di controllo dei beni;
- d. alimentare i beni con tensioni, pressioni o portate difformi da quelle indicate nell'Allegato B;
- e. consentire l'uso dei beni a terzi estranei alla propria organizzazione;
- f. utilizzare i beni al di fuori del luogo di installazione di cui all'art. 14;
- g. impiegare i beni per lavorazioni diverse dalla preparazione e conservazione di alimenti e dal lavaggio delle stoviglie del proprio esercizio.

12.4 Il conduttore si obbliga a segnalare tempestivamente al locatore ogni anomalia di funzionamento e a sospendere l'uso del bene interessato quando la prosecuzione possa aggravare il danno o comportare rischi per le persone.

12.5 Il conduttore si obbliga a conservare i manuali d'uso, le dichiarazioni di conformità e i rapporti di intervento, e a riconsegnarli con i beni ai sensi dell'art. 19.

ART. 12 — USO DEI BENI E DIVIETI (SEGUE)

12.6 La violazione dei divieti di cui al comma 12.3, lettere c), d), e) ed f), costituisce inadempimento grave e legittima il locatore ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18.

12.7 Il conduttore si obbliga a manlevare e tenere indenne il locatore da ogni pretesa di terzi conseguente all'uso dei beni, compresi i danni a persone, ad animali e a cose, e da ogni sanzione derivante dalla violazione di norme relative all'uso dei beni nel proprio esercizio.

ART. 13 — CUSTODIA, RESPONSABILITÀ E PERDITA DEI BENI

13.1 Il conduttore assume la **custodia** dei beni dal momento della consegna e fino alla riconsegna di cui all'art. 19, e ne risponde a norma degli articoli 1177 e 1768 del codice civile.

13.2 Il conduttore risponde del **perimento e del deterioramento dei beni** anche se derivanti da caso fortuito e da forza maggiore, ivi compresi furto, rapina, incendio, allagamento, eventi atmosferici e atti vandalici, salvo che provi che l'evento è stato causato dal locatore o dai suoi incaricati.

13.3 In caso di **perdita totale** di uno o più beni, per qualsiasi causa, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore, entro trenta giorni dall'evento, un importo pari al **valore a nuovo** del bene indicato all'art. 3, comma 3.1, ridotto del 10% per ciascun anno intero di contratto già decorso, dedotto quanto eventualmente corrisposto dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 11.

13.4 La corresponsione dell'importo di cui al comma 13.3 non determina il trasferimento della proprietà del bene al conduttore e non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i canoni fino alla scadenza naturale del contratto, salvo che le parti convengano per iscritto la sostituzione del bene perduto.

13.5 In caso di **danneggiamento parziale**, il conduttore è tenuto al pagamento dei costi di riparazione secondo il listino dell'Allegato D, quando la riparazione non rientri nella manutenzione straordinaria a carico del locatore ai sensi dell'art. 9, comma 9.7.

13.6 Il conduttore si obbliga a custodire i beni in locali chiusi e protetti, dotati dei presidi di sicurezza dichiarati alla compagnia assicuratrice, e a non lasciarli incustoditi in aree accessibili al pubblico al di fuori dell'orario di attività.

ART. 13 — CUSTODIA, RESPONSABILITÀ E PERDITA DEI BENI (SEGUE)

13.7 Il conduttore si obbliga a comunicare al locatore, entro tre giorni dall'evento o dalla scoperta, ogni furto, danneggiamento, sinistro, sequestro, pignoramento o altro atto che riguardi i beni, allegando copia della denuncia presentata all'autorità competente.

13.8 Il conduttore si obbliga a dichiarare per iscritto a chiunque vanti pretese sui beni che essi sono di proprietà del locatore, indicandone la denominazione, la sede e il numero del presente contratto, e a darne immediata notizia al locatore.

13.9 In caso di procedura concorsuale, di procedura esecutiva o di sequestro che coinvolga il conduttore, questi si obbliga a segnalare senza indugio agli organi della procedura l'appartenenza dei beni al locatore e a prestare la collaborazione necessaria alla loro restituzione.

PROSPETTO DELL'INDENNIZZO PER PERDITA TOTALE (ART. 13, COMMA 13.3)

ANNO DI CONTRATTO	FORNO TRV-101 BS	ABBATTITORE ABT-10P	LAVASTOVIGLIE CP-50 DP	TOTALE
Nel primo anno (0 anni interi decorsi)	17.400,00 €	9.900,00 €	5.100,00 €	32.400,00 €
Nel secondo anno (-10%)	15.660,00 €	8.910,00 €	4.590,00 €	29.160,00 €
Nel terzo anno (-20%)	13.920,00 €	7.920,00 €	4.080,00 €	25.920,00 €
Nel quarto anno (-30%)	12.180,00 €	6.930,00 €	3.570,00 €	22.680,00 €

13.10 Gli importi del prospetto sono al netto dell'IVA e al lordo di quanto eventualmente corrisposto dalla compagnia assicuratrice, che viene detratto ai sensi del comma 13.3.

13.11 Resta salvo il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno, ivi compreso il pregiudizio derivante dall'impossibilità di ricollocare il bene.

ART. 14 — UBICAZIONE DEI BENI E COMUNICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI

14.1 I beni sono installati e devono permanere presso il seguente **luogo di installazione**: Trattoria del Ponte di Miotto Sara, Vicenza, contrà del Ponte 9, locale cucina al piano terra.

14.2 Il conduttore si obbliga a **comunicare per iscritto** al locatore, a mezzo PEC o raccomandata A/R, **ogni spostamento dei beni**, anche temporaneo e anche all'interno del medesimo immobile, con un preavviso di almeno **15 (quindici) giorni** rispetto alla data prevista per lo spostamento.

14.3 La comunicazione deve indicare i beni interessati con la relativa matricola, il nuovo indirizzo di installazione, la data prevista dello spostamento e il nominativo dell'impresa incaricata del trasporto e della reinstallazione.

14.4 Lo spostamento è subordinato al **consenso scritto** del locatore, che può negarlo solo per motivi ragionevoli attinenti alla sicurezza dei beni, alla loro assicurabilità o alla praticabilità dell'assistenza tecnica nella nuova ubicazione.

14.5 Lo scollegamento, il trasporto e la reinstallazione devono essere eseguiti da un tecnico autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1.6, a spese del conduttore, secondo il listino dell'Allegato D. Il conduttore trasmette al locatore il rapporto di intervento entro dieci giorni dalla reinstallazione.

14.6 Clausola risolutiva espressa. Lo spostamento dei beni effettuato senza la comunicazione di cui al comma 14.2 o senza il consenso di cui al comma 14.4 costituisce grave inadempimento e legittima il locatore a dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con gli effetti di cui all'art. 18, mediante semplice comunicazione scritta.

14.7 Il conduttore si obbliga altresì a comunicare al locatore, con le stesse modalità e con lo stesso preavviso, ogni trasferimento, cessione, affitto o conferimento dell'azienda o del ramo d'azienda presso cui i beni sono installati, nonché ogni cambiamento della titolarità dell'esercizio.

14.8 Il conduttore consente al locatore e ai suoi incaricati l'accesso al luogo di installazione, previo preavviso di due giorni, per la verifica della presenza e dello stato dei beni.

14.9 I costi di trasporto e reinstallazione sostenuti dal locatore in conseguenza di uno spostamento non autorizzato sono a carico del conduttore.

ART. 14 — UBICAZIONE DEI BENI E COMUNICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI (SEGUE)

14.10 Il conduttore prende atto che l'ubicazione dei beni è elemento essenziale della polizza assicurativa di cui all'art. 11 e che lo spostamento non comunicato può determinare l'inoperatività della copertura, con le conseguenze di cui all'art. 13.

ART. 15 — DIVIETO DI CESSIONE, SUBNOLEGGIO E MODIFICHE

15.1 È fatto **divieto assoluto** al conduttore di cedere il presente contratto, di concedere i beni in subnoleggio, in comodato, in uso o in godimento a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito e anche temporaneamente, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

15.2 È del pari vietato al conduttore costituire sui beni pegno, privilegio o altro diritto reale di garanzia, nonché compiere qualsiasi atto di disposizione, essendo egli privo della relativa legittimazione.

15.3 È vietato al conduttore **modificare i beni**, apportarvi aggiunte, trasformazioni, adattamenti, aggiornamenti software o installazioni di componenti non originali, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

15.4 Le addizioni e le migliorie eventualmente autorizzate restano acquisite ai beni alla cessazione del contratto senza obbligo di indennizzo o di compenso in favore del conduttore, salvo che il locatore ne richieda la rimozione a spese del conduttore.

15.5 È vietato rimuovere, coprire, alterare o rendere illeggibili le targhette di proprietà e i numeri di matricola apposti sui beni ai sensi dell'art. 3, comma 3.5. La loro rimozione o alterazione costituisce grave inadempimento ai fini dell'art. 18.

15.6 Il **locatore** ha invece facoltà di cedere il presente contratto, di cedere i crediti da esso derivanti e di trasferire la proprietà dei beni a terzi, anche a scopo di garanzia o nell'ambito di operazioni di finanziamento e di cartolarizzazione, dandone comunicazione scritta al conduttore, il quale sin d'ora presta il proprio consenso ai sensi dell'art. 1407 del codice civile. La cessione non modifica il contenuto del contratto.

15.7 Il conduttore si obbliga a continuare a eseguire le proprie prestazioni in favore del cessionario a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma 15.6.

ART. 15 — DIVIETO DI CESSIONE, SUBNOLEGGIO E MODIFICHE (SEGUE)

15.8 In caso di affitto, cessione, conferimento o usufrutto dell'azienda o del ramo d'azienda del conduttore, il presente contratto non si trasferisce automaticamente all'avente causa: il trasferimento richiede il consenso scritto del locatore ai sensi del comma 15.1, che potrà essere subordinato al rilascio delle garanzie di cui all'art. 8, comma 8.7.

15.9 In difetto del consenso di cui al comma 15.8, il conduttore resta obbligato in via esclusiva per tutte le obbligazioni del presente contratto fino alla sua scadenza naturale, ferma la facoltà del locatore di avvalersi dell'art. 18.

15.10 Il conduttore si obbliga a informare per iscritto l'eventuale avente causa dell'esistenza del presente contratto e della proprietà dei beni in capo al locatore prima del perfezionamento dell'operazione.

15.11 La violazione dei divieti di cui ai commi 15.1, 15.2, 15.3 e 15.5 legittima il locatore a dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con gli effetti di cui all'art. 18.

RIEPILOGO DEI DIVIETI A CARICO DEL CONDUTTORE

DIVIETO	RIFERIMENTO	SUPERABILE CON IL CONSENSO SCRITTO DEL LOCATORE
Cessione del contratto	15.1	Sì
Subnoleggio, comodato, uso a terzi	15.1	Sì
Pegno e altri diritti di garanzia sui beni	15.2	No
Modifiche, aggiunte e componenti non originali	15.3	Sì
Rimozione delle targhette di proprietà	15.5	No
Spostamento dal luogo di installazione	14.2 e 14.4	Sì
Interventi tecnici di soggetti non autorizzati	9.5	No

15.12 Il prospetto che precede ha valore di riepilogo e non modifica il contenuto delle disposizioni richiamate.

ART. 16 — RECESSO ANTICIPATO

16.1 Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto **soltanto dopo che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di decorrenza di cui all'art. 5, comma 5.2. Prima di tale termine il recesso non è ammesso a nessun titolo e per nessuna causa.

16.2 Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta inviata al locatore a mezzo **raccomandata A/R o PEC**, con un preavviso di almeno **60 (sessanta) giorni** rispetto alla data in cui il recesso deve avere effetto.

16.3 Il recesso comporta l'obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore, a titolo di **indennità**, una somma pari al **50% (cinquanta per cento) dei canoni residui** alla data di efficacia del recesso, oltre IVA, ferma restando la riconsegna dei beni nei termini e nei modi di cui all'art. 19.

16.4 L'indennità di cui al comma 16.3 è dovuta in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso ed è fatturata separatamente ai sensi dell'art. 7, comma 7.7.

16.5 A titolo esemplificativo, il recesso che divenga efficace nel corso del **venticinquesimo mese** di contratto lascia **23 canoni residui**, pari a $23 \times 780,00 = 17.940,00$ euro, con un'indennità dovuta pari al 50%, cioè **8.970,00 euro** oltre IVA.

RECESSO EFFICACE NEL MESE	CANONI RESIDUI	VALORE DEI CANONI RESIDUI	INDENNITÀ DOVUTA (50%)
25° mese	23	17.940,00 €	8.970,00 €
30° mese	18	14.040,00 €	7.020,00 €
36° mese	12	9.360,00 €	4.680,00 €
42° mese	6	4.680,00 €	2.340,00 €

16.6 Restano in ogni caso dovuti i canoni maturati fino alla data di efficacia del recesso, gli interessi, le penali e le spese eventualmente maturati, nonché i costi di ritiro dei beni.

16.7 Il **locatore** ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi, a mezzo PEC o raccomandata A/R, senza obbligo di indennizzo, nel solo caso di cessazione della commercializzazione dei beni oggetto del contratto; in tal caso il locatore offre al conduttore, alle medesime condizioni economiche, beni di caratteristiche almeno equivalenti.

ART. 17 — SCADENZA E RINNOVO TACITO

17.1 Alla **scadenza naturale** di cui all'art. 5, comma 5.3, fissata al **31 agosto 2030**, il presente contratto si intende **tacitamente rinnovato per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**, alle medesime condizioni economiche e normative, salva la disdetta di cui al comma 17.2.

17.2 Per impedire il rinnovo tacito ciascuna parte deve inviare all'altra **disdetta** a mezzo **raccomandata A/R o PEC, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza** di cui al comma 17.1.

17.3 Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 17.2 fa fede la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale ovvero la data di invio della PEC risultante dalla ricevuta di accettazione.

17.4 La disdetta inviata oltre il termine di cui al comma 17.2 non impedisce il rinnovo e produce effetto, se del caso, quale disdetta per la scadenza del periodo di rinnovo.

17.5 Il contratto rinnovato ai sensi del comma 17.1 si intende ulteriormente rinnovato, alla scadenza di ciascun periodo di rinnovo, per successivi periodi di 24 mesi, salva disdetta inviata con le modalità e nel termine di cui al comma 17.2.

17.6 Durante il periodo di rinnovo il conduttore ha facoltà di recedere ai sensi dell'art. 16, comma 16.2, senza applicazione dell'indennità di cui al comma 16.3, con un preavviso di 90 giorni.

17.7 Al canone applicabile durante il periodo di rinnovo continua ad applicarsi l'aggiornamento di cui all'art. 7, comma 7.3.

17.8 Il conduttore prende atto che, in mancanza di disdetta tempestiva, il contratto prosegue per ulteriori 24 mesi e i canoni relativi restano integralmente dovuti alle condizioni dell'art. 5, comma 5.5.

17.9 La disdetta deve indicare il numero del presente contratto e i beni oggetto di riconsegna, ed è efficace anche se non motivata.

17.10 In caso di disdetta tempestiva, la riconsegna dei beni avviene secondo l'art. 19 e il deposito cauzionale è restituito secondo l'art. 8, comma 8.6.

ART. 18 — RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Il locatore ha diritto di dichiarare **risolto di diritto** il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a. mancato pagamento di due canoni, anche non consecutivi (art. 6, comma 6.8);
- b. mancato reintegro del deposito cauzionale nel termine (art. 8, comma 8.5);
- c. esecuzione di interventi sui beni da parte di soggetti non autorizzati (art. 9, comma 9.5);
- d. mancata stipula o mancato mantenimento della polizza assicurativa (art. 11);
- e. violazione dei divieti d'uso di cui all'art. 12, comma 12.3, lettere c), d), e) ed f);
- f. spostamento dei beni senza comunicazione o senza consenso (art. 14, comma 14.6);
- g. cessione, subnoleggio, costituzione di garanzie, modifiche non autorizzate o rimozione delle targhette di proprietà (art. 15, comma 15.11);
- h. omessa comunicazione di procedure esecutive o concorsuali che coinvolgano i beni (art. 13, comma 13.9).

18.2 La risoluzione produce effetto dalla data di ricezione della comunicazione, senza necessità di diffida, di previa messa in mora o di pronuncia giudiziale.

18.3 In caso di risoluzione per fatto del conduttore, questi è tenuto:

- a. a riconsegnare immediatamente i beni ai sensi dell'art. 19;
- b. a corrispondere i canoni scaduti e non pagati, con interessi e spese;
- c. a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al **60% dei canoni residui** alla data della risoluzione, oltre IVA;
- d. a rimborsare i costi di ritiro, di trasporto e di ripristino dei beni.

18.4 Il locatore ha inoltre facoltà di **sospendere** l'esecuzione delle proprie prestazioni, ivi compresa l'assistenza tecnica, in caso di inadempimento del conduttore, dandone comunicazione scritta, senza che ciò comporti alcuna riduzione o sospensione dei canoni.

18.5 Resta salvo in ogni caso il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno.

ART. 18 — RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (SEGUE)

18.6 Il **conduttore** ha diritto di risolvere il contratto in caso di grave e reiterato inadempimento del locatore agli obblighi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 9, comma 9.7, previa diffida scritta ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In tal caso nulla è dovuto dal conduttore a titolo di indennità o di penale, fermi i canoni maturati fino alla riconsegna.

18.7 In caso di apertura di una procedura concorsuale a carico del conduttore, di sua cessazione di attività, di cancellazione dal Registro delle Imprese o di protesti, il locatore ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del comma 18.1 e di richiedere l'immediata riconsegna dei beni.

18.8 Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, cessano gli obblighi del locatore relativi all'assistenza e alla manutenzione straordinaria, e permangono gli obblighi del conduttore relativi alla custodia e alla riconsegna dei beni fino all'effettivo ritiro.

18.9 Il locatore ha diritto di accedere ai locali del conduttore per il ritiro dei beni, previa comunicazione scritta con preavviso di tre giorni. Il conduttore si obbliga a consentire l'accesso e a prestare la collaborazione necessaria.

RIEPILOGO DELLE SOMME DOVUTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA

CAUSA DELLA CESSAZIONE	RIFERIMENTO	SOMMA DOVUTA DAL CONDUTTORE
Recesso dopo il 24° mese	art. 16, comma 16.3	50% dei canoni residui, oltre IVA
Recesso prima del 24° mese	art. 16, comma 16.1	Non ammesso: i canoni restano dovuti per intero
Risoluzione per fatto del conduttore	art. 18, comma 18.3	60% dei canoni residui, oltre canoni scaduti, interessi e costi
Risoluzione per inadempimento del locatore	art. 18, comma 18.6	Nulla, salvo i canoni maturati
Ritardo nella riconsegna	art. 19, comma 19.5	45,00 € per ogni giorno di ritardo, oltre i costi di ripristino

ART. 19 — RICONSEGNA DEI BENI

19.1 Alla cessazione del contratto, per scadenza, per disdetta, per recesso o per risoluzione, il conduttore si obbliga a riconsegnare i beni al locatore **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di cessazione.

19.2 I beni devono essere riconsegnati **puliti, sanificati, perfettamente funzionanti e completi di tutti gli accessori** elencati all'art. 3, comma 3.2, e nell'Allegato B, dei manuali d'uso, delle dichiarazioni di conformità e dei rapporti di intervento di cui all'art. 9, comma 9.4, in stato di conservazione corrispondente a quello iniziale salvo il normale deterioramento d'uso.

19.3 Lo scollegamento e la preparazione al ritiro sono a cura e a spese del conduttore, che vi provvede a mezzo di tecnico autorizzato. Il trasporto è a cura del locatore e a spese del conduttore, secondo il listino dell'Allegato D.

19.4 All'atto del ritiro le parti sottoscrivono un **verbale di riconsegna** nel quale sono annotati lo stato dei beni, gli accessori mancanti, i danni rilevati e le eventuali riserve. Il locatore può riservarsi la verifica funzionale presso la propria officina, da completarsi entro trenta giorni, dandone atto nel verbale.

19.5 In caso di ritardo nella riconsegna oltre il termine di cui al comma 19.1, il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore una **penale di 45,00 euro (quarantacinque/00) per ogni giorno di ritardo**, oltre IVA, fermo l'obbligo di rimborsare i **costi di ripristino** dei beni e salvo il risarcimento del maggior danno.

19.6 I costi di ripristino comprendono la pulizia e la sanificazione, la sostituzione degli accessori mancanti, la riparazione dei danni non riconducibili al normale deterioramento d'uso e il ripristino della targhetta di proprietà, e sono determinati secondo il listino dell'Allegato D.

19.7 Gli accessori mancanti sono addebitati al prezzo di listino del locatore vigente alla data della riconsegna.

19.8 La penale di cui al comma 19.5 e i costi di ripristino possono essere compensati con il deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, comma 8.4.

ART. 19 — RICONSEGNA DEI BENI (SEGUE)

19.9 Il conduttore che non riconsegna i beni entro trenta giorni dalla cessazione del contratto è considerato in possesso senza titolo: il locatore ha facoltà di provvedere al ritiro coattivo nelle sedi competenti, con addebito delle relative spese, ferma la penale di cui al comma 19.5.

19.10 Fino all'effettiva riconsegna permangono a carico del conduttore tutti gli obblighi di custodia, di assicurazione e di responsabilità di cui agli articoli 11 e 13.

19.11 Il conduttore non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo o rimborso per l'uso dei beni, per le migliorie apportate né per la cessazione del contratto.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA PENALE PER RITARDO NELLA RICONSEGNA

GIORNI DI RITARDO OLTRE I 10 PREVISTI	PENALE (45,00 €/GIORNO)	CON IVA 22%
5 giorni	225,00 €	274,50 €
15 giorni	675,00 €	823,50 €
30 giorni	1.350,00 €	1.647,00 €
60 giorni	2.700,00 €	3.294,00 €

19.12 Gli importi dell'esempio non comprendono i costi di ripristino di cui al comma 19.6, che sono determinati caso per caso in base allo stato dei beni risultante dal verbale di riconsegna.

19.13 Le parti danno atto che il termine di dieci giorni di cui al comma 19.1 è stabilito nell'interesse di entrambe e che la sua osservanza è essenziale ai fini della ricollocazione dei beni.

ART. 20 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali scambiati in esecuzione del presente contratto sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato.

20.2 Il locatore tratta i dati del conduttore, del suo legale rappresentante e dei suoi referenti per le finalità di gestione del rapporto contrattuale, di fatturazione, di assistenza tecnica, di adempimento degli obblighi di legge e di tutela del proprio credito.

20.3 La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto e l'adempimento degli obblighi di legge; per la valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 5.9, la base giuridica è il legittimo interesse del locatore.

20.4 I dati sono conservati per la durata del contratto e per i dieci anni successivi alla sua cessazione, ai fini della difesa in giudizio e degli obblighi fiscali e contabili.

20.5 I dati possono essere comunicati a: società del gruppo del locatore, tecnici autorizzati incaricati dell'assistenza, compagnie assicurative, istituti di credito, società di factoring e di recupero crediti, consulenti e professionisti, autorità competenti.

20.6 Il conduttore può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento scrivendo alla sede del locatore o alla PEC indicata a pagina 2, e ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

20.7 Il conduttore si obbliga a informare i propri dipendenti e collaboratori i cui dati siano comunicati al locatore per l'esecuzione del contratto.

20.8 Il locatore non tratta i dati del conduttore per finalità di marketing senza specifico consenso, che è facoltativo e revocabile in ogni momento.

20.9 L'informativa estesa è consegnata al conduttore contestualmente al presente contratto ed è disponibile nell'area riservata del sito del locatore.

ART. 21 — COMUNICAZIONI, DOMICILIO E FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto sono validamente effettuate a mezzo **posta elettronica certificata o raccomandata A/R** agli indirizzi indicati a pagina 2, ovvero a quelli successivamente comunicati per iscritto dalla parte interessata.

21.2 Le comunicazioni per le quali il presente contratto richiede la forma scritta non possono essere sostituite da messaggi di posta elettronica ordinaria, da messaggi telefonici o da comunicazioni verbali, anche se rese a dipendenti o incaricati della controparte.

21.3 A ogni effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate a pagina 2.

21.4 Il presente contratto è regolato dalla **legge italiana**.

21.5 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità e alla risoluzione del presente contratto è competente in via **esclusiva il Foro di Treviso**, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

21.6 Prima di adire l'autorità giudiziaria le parti si obbligano a esperire un tentativo di mediazione presso un organismo iscritto al registro tenuto dal Ministero della Giustizia con sede nel circondario del Tribunale di Treviso.

21.7 L'eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola non comporta la nullità dell'intero contratto: le parti si obbligano a sostituire la clausola invalida con altra di contenuto economico equivalente e conforme alla legge.

21.8 La tolleranza di una parte rispetto a comportamenti dell'altra posti in essere in violazione del contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate, né al diritto di esigerne l'esatto adempimento per il futuro.

21.9 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta, fra le parti relativa al medesimo oggetto.

ART. 22 — DISPOSIZIONI FINALI E APPROVAZIONE SPECIFICA

22.1 Il presente contratto si compone di 35 pagine, comprensive degli allegati A, B, C e D, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

22.2 Le parti dichiarano di aver letto e compreso ogni clausola e di averne negoziato il contenuto.

Villorba, _____ Vicenza, _____

Il locatore — Nordest Food Service S.r.l.

Il conduttore — Miotto Sara

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Il conduttore dichiara di approvare specificamente, dopo attenta e separata lettura, le seguenti clausole: art. 5 comma 5.5 (termine non riducibile) e comma 5.7 (divieto di compensazione); art. 6 comma 6.5 (interessi di mora), comma 6.6 (sospensione dell'assistenza) e comma 6.8 (risoluzione per due canoni non pagati); art. 7 commi 7.3 e 7.5 (revisione del canone); art. 8 commi 8.4, 8.5 e 8.7 (escussione, reintegro e garanzie); art. 9 comma 9.5 (decadenza della garanzia) e comma 9.8 (interventi a carico del conduttore); art. 10 commi 10.6 e 10.7 (esclusione dei danni indiretti e assenza di riduzione del canone); art. 11 comma 11.5 (polizza stipulata dal locatore con addebito); art. 13 commi 13.2, 13.3 e 13.4 (responsabilità per caso fortuito e indennizzo per perdita); art. 14 comma 14.6 (clausola risolutiva espressa per spostamento); art. 15 commi 15.1, 15.6 e 15.11 (divieti e facoltà di cessione del locatore); art. 16 commi 16.1 e 16.3 (limiti al recesso e indennità); art. 17 commi 17.1 e 17.2 (rinnovo tacito e termine di disdetta); art. 18 commi 18.1 e 18.3 (clausola risolutiva espressa e penale); art. 19 comma 19.5 (penale per ritardata riconsegna); art. 21 comma 21.5 (foro esclusivo).

Il conduttore — Miotto Sara (seconda sottoscrizione)

ALLEGATO A — PIANO DEI CANONI (RATE DA 1 A 24)

Canone mensile imponibile 780,00 € — IVA 22% 171,60 € — totale rata 951,60 €. Addebito diretto SEPA il giorno 5 di ogni mese, ai sensi dell'art. 6.

RATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE RATA	RESIDUO IMPONIBILE
1	05/09/2026	780,00	171,60	951,60	36.660,00
2	05/10/2026	780,00	171,60	951,60	35.880,00
3	05/11/2026	780,00	171,60	951,60	35.100,00
4	05/12/2026	780,00	171,60	951,60	34.320,00
5	05/01/2027	780,00	171,60	951,60	33.540,00
6	05/02/2027	780,00	171,60	951,60	32.760,00
7	05/03/2027	780,00	171,60	951,60	31.980,00
8	05/04/2027	780,00	171,60	951,60	31.200,00
9	05/05/2027	780,00	171,60	951,60	30.420,00
10	05/06/2027	780,00	171,60	951,60	29.640,00
11	05/07/2027	780,00	171,60	951,60	28.860,00
12	05/08/2027	780,00	171,60	951,60	28.080,00
13	05/09/2027	780,00	171,60	951,60	27.300,00
14	05/10/2027	780,00	171,60	951,60	26.520,00
15	05/11/2027	780,00	171,60	951,60	25.740,00
16	05/12/2027	780,00	171,60	951,60	24.960,00
17	05/01/2028	780,00	171,60	951,60	24.180,00
18	05/02/2028	780,00	171,60	951,60	23.400,00
19	05/03/2028	780,00	171,60	951,60	22.620,00
20	05/04/2028	780,00	171,60	951,60	21.840,00
21	05/05/2028	780,00	171,60	951,60	21.060,00
22	05/06/2028	780,00	171,60	951,60	20.280,00
23	05/07/2028	780,00	171,60	951,60	19.500,00
24	05/08/2028	780,00	171,60	951,60	18.720,00

Il recesso di cui all'art. 16 non è ammesso prima che siano decorsi 24 mesi dalla decorrenza, cioè prima del 1° settembre 2028.

ALLEGATO A — PIANO DEI CANONI (RATE DA 25 A 48)

RATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE RATA	RESIDUO IMPONIBILE
25	05/09/2028	780,00	171,60	951,60	17.940,00
26	05/10/2028	780,00	171,60	951,60	17.160,00
27	05/11/2028	780,00	171,60	951,60	16.380,00
28	05/12/2028	780,00	171,60	951,60	15.600,00
29	05/01/2029	780,00	171,60	951,60	14.820,00
30	05/02/2029	780,00	171,60	951,60	14.040,00
31	05/03/2029	780,00	171,60	951,60	13.260,00
32	05/04/2029	780,00	171,60	951,60	12.480,00
33	05/05/2029	780,00	171,60	951,60	11.700,00
34	05/06/2029	780,00	171,60	951,60	10.920,00
35	05/07/2029	780,00	171,60	951,60	10.140,00
36	05/08/2029	780,00	171,60	951,60	9.360,00
37	05/09/2029	780,00	171,60	951,60	8.580,00
38	05/10/2029	780,00	171,60	951,60	7.800,00
39	05/11/2029	780,00	171,60	951,60	7.020,00
40	05/12/2029	780,00	171,60	951,60	6.240,00
41	05/01/2030	780,00	171,60	951,60	5.460,00
42	05/02/2030	780,00	171,60	951,60	4.680,00
43	05/03/2030	780,00	171,60	951,60	3.900,00
44	05/04/2030	780,00	171,60	951,60	3.120,00
45	05/05/2030	780,00	171,60	951,60	2.340,00
46	05/06/2030	780,00	171,60	951,60	1.560,00
47	05/07/2030	780,00	171,60	951,60	780,00
48	05/08/2030	780,00	171,60	951,60	0,00
TOTALE 48 RATE		37.440,00	8.236,80	45.676,80	—

Il piano non tiene conto dell'aggiornamento ISTAT di cui all'art. 7, comma 7.3, che opera dal tredicesimo mese e a ogni anniversario successivo. Scadenza naturale del contratto: 31 agosto 2030.

ALLEGATO B — SCHEDE TECNICHE DEI BENI

BENE 1 — FORNO TRIVALENTE TERMOVENETE TRV-101 BS, MATRICOLA TRV101-24-08871

CAPACITÀ	10 teglie GN 1/1, passo 67 mm
MODI DI COTTURA	Convezione, vapore diretto, mista; sonda al cuore a quattro punti
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400 V trifase + neutro, 50 Hz, potenza 18,5 kW, cavo 5×6 mm ²
ALIMENTAZIONE IDRICA	Acqua addolcita 5-10 °f, pressione 150-300 kPa, attacco 3/4"
SCARICO	Diametro 50 mm, a caduta libera, sifonato
DIMENSIONI E PESO	930 × 870 × 1.090 mm — 165 kg
ACCESSORI CONSEGNATI	5 teglie GN 1/1, 1 griglia, kit di scarico, sonda al cuore, manuale d'uso, dichiarazione di conformità
MANUTENZIONE ORDINARIA	Lavaggio automatico giornaliero, pulizia della guarnizione, controllo del filtro dell'acqua, decalcificazione secondo la durezza rilevata

BENE 2 — ABBATTITORE FREDDONORD ABT-10P, MATRICOLA ABT10P-24-03192

CAPACITÀ	10 teglie GN 1/1; 40 kg in abbattimento positivo, 25 kg in negativo
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V monofase, 50 Hz, potenza 3,2 kW
GAS REFRIGERANTE	R452A, carica 1,55 kg
REGISTRAZIONI	Stampante integrata per le registrazioni HACCP, memoria 90 giorni
DIMENSIONI E PESO	790 × 800 × 1.850 mm — 210 kg
ACCESSORI CONSEGNATI	5 teglie GN 1/1, sonda a spillone, 2 rotoli carta, manuale d'uso, dichiarazione di conformità
MANUTENZIONE ORDINARIA	Pulizia settimanale del condensatore, sanificazione della camera, sostituzione del rotolo, verifica della sonda

BENE 3 — LAVASTOVIGLIE A CAPOTE IDROVENETA CP-50 DP, MATRICOLA CP50DP-24-11640

CESTO	500 × 500 mm, altezza utile 420 mm
CICLI	90 / 120 / 180 secondi — fino a 40 cesti/ora
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400 V trifase + neutro, 50 Hz, potenza 6,8 kW
ALIMENTAZIONE IDRICA	Acqua addolcita, pressione 200-400 kPa, attacco 3/4"; addolcitore incorporato
ACCESSORI CONSEGNATI	2 cesti stoviglie, 1 cesto bicchieri, 1 cesto portaposate, manuale d'uso, dichiarazione di conformità
MANUTENZIONE ORDINARIA	Pulizia giornaliera dei filtri e dei bracci, rigenerazione dell'addolcitore, controllo dei dosatori

ALLEGATO C — VERBALE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE (FAC-SIMILE)

Il giorno _____ presso _____, luogo di installazione indicato all'art. 14 del contratto NO-2026/1184, si è proceduto alla consegna e all'installazione dei beni di seguito elencati.

BENE	MATRICOLA RILEVATA	ACCESSORI CONSEGNATI	STATO
Forno trivalente TRV-101 BS			
Abbattitore ABT-10P			
Lavastoviglie CP-50 DP			

VERIFICHE ESEGUITE

Allacciamento elettrico conforme allo schema di installazione	sì no
Allacciamento idrico e durezza dell'acqua rilevata (°f)	
Scarico realizzato a norma e prova di tenuta	sì no
Prova di funzionamento di ciascun bene	sì no
Consegna dei manuali d'uso e delle dichiarazioni di conformità	sì no
Formazione del personale (4 ore) — nominativi dei partecipanti	
Copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11 esibita	sì no
Targhette di proprietà apposte e leggibili	sì no

RISERVE DEL CONDUTTORE

In mancanza di riserve annotate nel presente verbale, i vizi apparenti si intendono accettati salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.7.

Il tecnico incaricato dal locatore

Il conduttore o suo incaricato

ALLEGATO D — CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

D.1 — Come si richiede un intervento. Telefonicamente al numero 0422 000 118, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, oppure dal modulo dell'area riservata, indicando numero di contratto, matricola del bene e descrizione del malfunzionamento.

D.2 — Quando si interviene. Gli interventi sono eseguiti nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, secondo l'ordine di arrivo delle richieste e compatibilmente con la disponibilità dei tecnici e con le esigenze organizzative del servizio, come previsto dall'art. 10, comma 10.3, del contratto.

D.3 — Che cosa comprende il servizio. Diagnosi del malfunzionamento, manodopera e ricambi originali per gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del locatore ai sensi dell'art. 9, comma 9.7, e il diritto di chiamata relativo a tali interventi.

D.4 — Prestazioni a pagamento. Sono fatturate a parte, secondo il listino che segue, tutte le prestazioni non comprese al punto D.3, fra cui gli interventi a carico del conduttore ai sensi dell'art. 9, comma 9.8, la revisione periodica annuale, gli interventi fuori orario, gli scollegamenti e le reinstallazioni per spostamento e per riconsegna.

LISTINO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO (IMPONIBILE, OLTRE IVA)

PRESTAZIONE	IMPORTO
Diritto di chiamata in orario feriale (entro 60 km dalla sede)	55,00 €
Manodopera tecnica, per ora o frazione	48,00 €
Maggiorazione per intervento il sabato	+50%
Maggiorazione per intervento domenicale, festivo o serale	+100%
Revisione periodica annuale, per bene (art. 9, comma 9.3)	140,00 €
Scollegamento e reinstallazione per spostamento, per bene	180,00 €
Scollegamento e preparazione al ritiro, per bene (art. 19, comma 19.3)	120,00 €
Trasporto per la riconsegna, forfait per l'intera fornitura	290,00 €
Pulizia e sanificazione di ripristino, per bene (art. 19, comma 19.6)	95,00 €
Formazione aggiuntiva del personale, per ora (art. 12, comma 12.2)	60,00 €
Ricambi e accessori	a listino

D.5 — Che cosa il servizio non comprende. Il servizio non comprende l'esecuzione di lavorazioni presso terzi, né il ristoro di alcun danno indiretto ai sensi dell'art. 10, comma 10.6, né le prestazioni indicate come «a pagamento» al punto D.4, fatturate a parte.

Promemoria per chi si esercita: alcune delle domande che verrebbe naturale fare a questo contratto **non hanno risposta** nelle sue 35 pagine, e nemmeno in questo allegato. Trovarle è metà del lavoro della lezione: quando l'assistente risponde comunque, sta scrivendo una clausola che nel documento non c'è.